



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7748 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Vito Loiotine, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Conversano, via Vito Macchia N° 20;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Marta Atzeni, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- nei limiti di interesse del ricorrente, del Decreto del Direttore Centrale p.t. del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno n° 333-B/12P.5.18 del 08/06/2020, con il quale è stata pubblicata ed approvata la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato per il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della sua conoscenza nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei concorrenti dichiarati vincitori del predetto concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 2 dicembre 2020:

- del decreto n° 333-b/12p.5.18/2020 con il quale è stata pubblicata ed approvata la nuova graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 31 dicembre 2020:

- del Verbale n° 104 del 1 luglio 2020 con il quale è stata rigettata la richiesta di rettifica della graduatoria di merito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio risultante da titoli regolarmente annotati sul foglio matricolare pur se non indicati nella originaria domanda di partecipazione;

- rilevata la necessità, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione, di riconoscere il punteggio spettante per i titoli non indicati in domanda ma presenti nello stato matricolare (cfr., da ultimo, T.a.r. Lazio-Roma, sez. I quater, 19 marzo 2020, n. 3448);

- rilevato, peraltro, che con email del 7 maggio 2019, il ricorrente ha provveduto ad inviare al responsabile dell'ufficio matricola della Questura di Bari, una richiesta di rettifica della istanza di partecipazione, chiedendo di inserire nei titoli di studio il diploma di ragioniere regolarmente conseguito dall'istante;

- che, pertanto, sussistono i presupposti per l'invocata tutela cautelare invitando l'Amministrazione a procedere alla rivalutazione del punteggio del ricorrente con riferimento al suindicato titolo;

- ritenuto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso, disponendo la compensazione delle spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, nei sensi e per gli effetti di cui in

motivazione, disponendo nei confronti dell'Amministrazione resistente e del ricorrente gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 13 luglio 2021.

Spese della fase al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.